

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 43 Del 04-05-20

Oggetto: P.D.C.D.M. - ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020. DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAMIGLIE INDIGENTI APPROVAZIONE ULTERIORE AVVISO ASSEGNO ALIMENTARI.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di maggio alle ore 11:00, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MATRICARDI DANIEL	SINDACO	P
LEONARDI SAMUELE	ASSESSORE ESTERNO V	P
SPECA DANIELA	ASSESSORE ESTERNO	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasqualini Stefania

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor MATRICARDI DANIEL nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

Comune di MONTALTO DELLE MARCHE
“ Città di Sisto V ”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO RAGIONERIA
RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA: DANIEL MATRICARDI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: DANIEL MATRICARDI

OGGETTO: P.D.C.D.M. - ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020. DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAMIGLIE INDIGENTI – APPROVAZIONE ULTERIORE AVVISO ASSEGNO ALIMENTARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- gli artt. 3, comma 6-bis, e 4 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si prevede che *“I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”*;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
 - 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;
 - 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero*

- territorio nazionale.*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Dato atto che la Decretazione sopra richiamata contiene le seguenti misure:

- a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus;
- f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
- i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- j) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- k) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati;
- l) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- m) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le

università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

- n) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- o) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- p) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
- q) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
- r) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- s) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- t) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
- u) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- v) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

- w) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
- x) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
- y) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
- z) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
- aa) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Considerato che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Montalto delle Marche, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti che tengano conto della specificità del momento e delle difficoltà sociali, sanitarie ed economiche che la popolazione sta vivendo in relazione alle misure come sopra elencate;

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i DPCM del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 11/03/2020, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25/02/2020, n.53 del 01/03/2020, n.55 del 04/03/2020, n.59 del 08/03/2020, n.62 del 09/03/2020 e n.64 del 11/03/2020;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17/03/2020.

Visto il DPCM del 22/03/2020 che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;

Preso atto che il punto 8.4 del principio applicato della contabilità finanziaria prevede testualmente “nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o **altri interventi di somma urgenza**. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.”

Ritenuto che l'emergenza COVID – 19 rientra sicuramente tra gli interventi di somma urgenza non procrastinabili che consentono quindi di poter effettuare variazioni al bilancio 2020 – 2022 esercizio 2020 ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5, del TUEL procedendo sia in parte Entrata che in parte Spesa allo stanziamento da destinare alla solidarietà alimentare e ad altre attività emergenziali secondo le regole che saranno stabilite con provvedimenti della Giunta comunale:

Rilevato quindi che il requisito dell'urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza COVID -19

Visto il precedente avviso pubblicato dal 01.04.2020 al 30.04.2020 come approvato con Delibere di Giunta Comunale 37/2020 e 42/2020

Evidenziata la necessità di proseguire nell'attivazione di misure ritenute di vitale importanza per la popolazione e conseguentemente approvare un ulteriore avviso relativo ad INTERVENTI DI SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA

Con voti unanimi favorevoli palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di dare atto della necessità di proseguire con le misure a sostegno della popolazione ed in particolare con il supporto di buoni alimentari a valere sui fondi di cui all'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020.
- 2) Di approvare un nuovo *“Avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito dell'emergenza sanitaria”* con scadenza 20 MAGGIO 2020 comprensivo dello schema di istanza per essere ammessi a dette misure e, i servizi sociali comunali sono autorizzati alla sua emanazione e ad accettare le relative istanze;
- 3) di autorizzare il responsabile dei servizi sociali comunali ad impegnare per quanto previsto dall'ordinanza in oggetto l'intera somma di cui si è accerta l'entrata nei punti precedenti e di provvedere alla sua spesa mediante le seguenti istruzioni:

L'ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un **buono spesa** come da allegato avviso

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l'acquisto di prodotti alimentari, gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali:

- 4) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 6 dell'ordinanza dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale; l'ufficio eseguirà una celere istruttoria provvedendo ad emettere il provvedimento finale di impegno sulla base delle linee guida in fase di emanazione degli organi superiori;
- 5) di dare atto, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere;

Con votazione separata unanime favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma quarto, D. Lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE

F.to MATRICARDI DANIEL

N. 737

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 16-10-20

al 31-10-20

X ed è stata compresa nell'elenco n. 7248 in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 16-10-20

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 16-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)